SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 2000.

Approvazione delle proposte formulate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2000 del settore industria.

00A16028

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2000.

Proroga dell'incarico al commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1999, adottato previa deliberazione in pari data del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1999, n. 73, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa deliberazione in pari data del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1999, n. 152, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del 9 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1999, con la quale il prof. Marco Vitale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario delegato per il coordinamento e l'utilizzo dei fondi raccolti tramite la campagna umanitaria promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno» e destinati ad interventi di carattere straordinario aggiuntivi;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, rispettivamente, del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1999, e del 30 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2000, con le quali il predetto commissario delegato è stato prorogato nell'incarico fino al 30 giugno 2000;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del 28 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2000, con la quale il sig. Guido Artom è stato nominato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario delegato fino al 31 dicembre 2000;

Considerata l'esigenza di prevedere un ulteriore periodo di attività amministrativa e contabile, ai soli fini del completamento della liquidazione delle somme già impegnate alla data del 31 dicembre 2000 e della presentazione del conto finale;

Ritenuto opportuno, limitatamente a tali fini, procedere alla proroga dell'incarico di commissario delegato, attribuito al sig. Guido Artom con l'ordinanza del 28 luglio 2000;

D'intesa con il Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Considerata l'esigenza di prevedere un ulteriore periodo di attività, ai soli fini del completamento della liquidazione delle somme già impegnate alla data del 31 dicembre 2000 e della presentazione del conto finale, è prorogato al 30 aprile 2001 l'incarico di commissario delegato conferito al sig. Guido Artom, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con l'ordinanza del 28 luglio 2000 citata in premessa. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1999.

Art. 2.

1. Il commissario delegato è tenuto, entro il 30 aprile 2001, alla presentazione del rendiconto relativo alle spese di funzionamento del proprio ufficio, effettuate nel periodo dal 9 aprile 1999 al 30 aprile 2001, con le modalità previste per i funzionari delegati.

Art. 3.

1. Il conto finale al 31 dicembre 2000, previsto dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1999, e il rendiconto, di cui al precedente art. 2, sono trasmessi, per la successiva verifica, al competente ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno
BIANCO

01A0234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITEL, unità di Agrigento, Atena Lucana (già Sala Consilina), Catania, Eboli, Palermo, Ragusa, Roma e Siracusa. (Decreto n. 29117).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 6 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato articolo 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visti i verbali, siglati in data 21 marzo 2000 e 24 maggio 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società ITEL S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 209 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società ITEL S.p.a., codice ISTAT 31.62.2, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 27 gennaio 2000 al 26 luglio 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 6 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 209 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla ITEL S.p.a. sede legale in: San Gregorio di Catania (Catania), unità di:

Agrigento per un numero massimo di 18 lavoratori;

Catania per un numero massimo di 60 lavoratori;

Eboli (Salerno) per un numero massimo di 7 lavoratori;

Palermo per un numero massimo di 60 lavoratori;

Ragusa per un numero massimo di 32 lavoratori;

Roma per un numero massimo di 7 lavoratori;

Atena Lucana (già Sala Consilina) (Salerno), per un numero massimo di 3 lavoratori;

Siracusa per un numero massimo di 22 lavoratori;

Codice ISTAT: 31.62.2 (numero matricola INPS: 2100956773-00) per il periodo dal 27 gennaio 2000 al 26 luglio 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0303

DECRETO 15 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITEL, unità di Agrigento, Atena Lucana (già Sala Consilina), Catania, Eboli, Palermo, Ragusa, Roma e Siracusa. (Decreto n. 29118).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 7 novembre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le società Itel S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a duecentonove unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Itel S.p.a. - codice ISTAT n. 31.62.2, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 27 luglio 2000 al 31 dicembre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di duecentonove lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Itel S.p.a., con sede legale in San Gregorio di Catania (Catania), unità di Agrigento, per un numero massimo di diciotto lavoratori; Catania, per un numero massimo di sessanta lavoratori; Eboli (Salerno), per un numero massimo di sette lavoratori; Palermo, per un numero massimo di sessanta lavoratori; Ragusa, per un numero massimo di trentadue lavoratori; Roma, per un numero massimo di sette lavoratori; Atena Lucana (già Sala Consilina) (Salerno), per un numero massimo di tre lavoratori; Siracusa, per un numero massimo di ventidue lavoratori - codice ISTAT n. 31.62.2 (numero di matricola I.N.P.S. 2100956773-00), per il periodo dal 27 luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0304

DECRETO 15 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. - Compagnia impianti telefonici elettrici, unità di Arezzo, Firenze, Lucca e Roma. (Decreto n. 29119).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 11 luglio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società C.I.T.E. S.p.a. - Compagnia impianti telefonici elettrici e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a settanta unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società C.I.T.E. S.p.a. - codice ISTAT n. 45340, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 29 giugno 2000 al 27 dicembre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di settanta lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.T.E. S.p.a. - Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede legale in Firenze, unità di Arezzo, per un numero massimo di dieci unità lavorative; Firenze, per un numero massimo di venticinque unità lavorative; Lucca, per un numero massimo di quindici unità lavorative; Roma, per un numero massimo di venti unità lavorative, codice ISTAT n. 45340 (numero di matricola I.N.P.S. 3001730600.02), per il periodo dal 29 giugno 2000 al 27 dicembre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0305

DECRETO 15 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.T.S., unità di Pomezia. (Decreto n. 29121).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze struttu-

rali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 28 giugno 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società E.T.S. S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità;

Visto il decreto ministeriale n. 28313 del 23 maggio 2000, con il quale è stato concesso il trattamento invocato in favore di ventuno unità per il periodo 28 dicembre 1999-26 giugno 2000 di cui al verbale d'accordo del 13 gennaio 2000;

Visto il verbale, siglato in data 28 giugno 2000 presso il Ministero del lavoro e la previdenza sociale, tra la società E.T.S. S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stata concordata la proroga del ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, per un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società E.T.S. S.r.l. — codice ISTAT n. 45.34.0 — intesa ad ottenere la proroga della concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 27 giugno 2000 al 23 dicembre 2000;

Ritenuto, pertanto, che possa concedersi il predetto trattamento di proroga, in quanto tale, unicamente nei confronti dei ventuno originari lavoratori occupati presso l'unità di Pomezia (Roma) per i quali con il suddetto verbale del 13 gennaio 2000 è stato concordato di fare ricorso alla sopracitata legge n. 176/1998;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di ventuno lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla E.T.S. S.r.l., con sede legale in Firenze, unità di Pomezia (Roma) — codice ISTAT n. 45.34.0 (numero di matricola I.N.P.S. 5115455354) — per il periodo dal 27 giugno 2000 al 23 dicembre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0307

DECRETO 15 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano, unità di Castelraimondo, Fabriano Rocchetta, Milano, Napoli, Pioraco, Pomezia, sede di Roma, sede direzionale e stabilimento di Fabriano. (Decreto n. 29122).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cartiere Milani Fabriano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano con sede in Roma, unità di Castelraimondo (Macerata), per un massimo di novantatrè unità lavorative; Fabriano Rocchetta (Ancona), per un massimo di dieci unità lavorative; Milano, per un massimo di una unità lavorativa; Napoli, per un massimo di due unità lavorative; Pioraco (Macerata), per un massimo di trentatrè unità lavorative; Pomezia (Roma), per un massimo di due unità lavorative; sede di Roma, per un massimo di cinque unità lavorative; sede direzionale e stabilimento di Fabriano (Ancona), per un massimo di centoquattordici unità lavorative, per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2000 con decorrenza 5 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0308

DECRETO 15 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Certex, unità di Correggio. (Decreto n. 29123).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Certex, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Certex, con sede in Correggio (Reggio Emilia), unità di Correggio (Reggio Emilia), per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dal 13 settembre 2000 al 12 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 13 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0309

DECRETO 15 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark, unità di Romagnano Sesia. (Decreto n. 29124).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Kimberly Clark, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 luglio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark, con sede in Torino, unità di Romagnano Sesia (Novara), per un massimo di 15 unità lavorative, per il periodo dal 14 agosto 2000 al 13 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 2000 con decorrenza 14 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0310

DECRETO 15 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark, unità di Verzuolo. (Decreto n. 29125).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Kimberly Clark, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 14 febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark, con sede in Torino, unità di Verzuolo, frazione di Villanovetta (Cuneo), per un massimo di 95 unità lavorative, per il periodo dal 14 agosto 2000 al 13 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000 con decorrenza 14 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0311

DECRETO 15 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma ora Sirma, unità di Malcontenta. (Decreto n. 29126).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Sirma ora Sirma, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 15 febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma Ora Sirma, con sede in Venezia, unità di Malcontenta (Venezia), per un massimo di 7 unità lavorative, per il periodo dal 15 agosto 2000 al 14 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 2000 con decorrenza 15 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0312

DECRETO 15 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Sasatex, unità di Biassono e Sarego. (Decreto n. 29127).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tessitura Sasatex, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano), unità di Biassono (Milano), per un massimo di 15 unità lavorative, Sarego (Vicenza), per un massimo di 6 unità lavorative, per il periodo dal 6 settembre 2000 al 5 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 2000 con decorrenza 6 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0313

DECRETO 15 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telco I.C. italiana, unità di Alessandria. (Decreto n. 29128).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter,* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter,* della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 57 in data 16 giugno 2000, con la quale il tribunale di Alessandria, ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Telco I.C. italiana;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 11 ottobre 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 23 ottobre 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Viste le istanze presentate dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della società in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 5 luglio 2000;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter,* della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telco I.C. italiana, sede in Torino, unità di Alessandria, per un massimo di 48 unità lavorative è autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter,* della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale del 5 luglio 2000 al 10 ottobre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dall'11 ottobre 2000 al 4 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0314

DECRETO 15 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.a.s. Zanfi Editori di Zanfi Celestino e C., unità di Modena. (Decreto n. 29129).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000 con il quale è stato accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, della ditta S.a.s. Zanfi Editori di Zanfi Celestino e C.

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 20 marzo 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.a.s. Zanfi Editori di Zanfi Celestino e C., sede in Modena, unità di Modena, per un massimo di 24 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 20 settembre 2000 al 19 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0315

DECRETO 15 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dersa, unità di Isola Vicentina. (Decreto n. 29130).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Dersa inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 25 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 settembre 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 28 settembre 2000, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile, abbigliamento applicato, a 15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantaquattro unità su un organico complessivo di settantaquattro unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 28 settembre 2000 al 27 settembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dersa con sede in Isola Vicentina (Vicenza), unità di Isola Vicentina, frazione di Castelnovo (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantaquattro unità, su un organico complessivo di settantaquattro unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dersa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità

individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0316

DECRETO 15 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.I.A.S., unità di Bari. (Decreto n. 29131).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. CE.I.A.S. inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 25 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 settembre 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° ottobre 2000, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti ai servizi in appalto delle ferrovie dello Stato applicato, a 26,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di trentotto unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.I.A.S., con sede in Bari, unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di trentotto unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.I.A.S., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, regisrto n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0317

DECRETO 15 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liontex, unità di Trecate. (Decreto n. 29132).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Liontex inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 1° agosto 2000, che unitamente al contratto di soliderietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 luglio 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 30 ottobre 2000, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di cinquantotto unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 30 ottobre 2000 al 29 ottobre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liontex, con sede in Milano, unità di Trecate (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di cinquantotto unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liontex, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0318

DECRETO 15 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tekne, unità di Castelleone. (Decreto n. 29133)

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Tekne inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo della stesso, in data 25 ottobre 2000, che unitamente al contratto di soliderietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 9 ottobre 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 25 ottobre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentanove unità, di cui dieci lavoratori in part-time: (un lavoratore da 30 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali, otto lavoratori da 24 ore medie settimanali a 16 ore medie settimanali, un lavoratore da 20 ore medie settimanali a 12 ore medie settimanali), su un organico complessivo di sessanta unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 25 ottobre 2000 al 24 ottobre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tekne, con sede in Crema (Cremona), unità di Castelleone (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentanove unità, di cui dieci lavoratori in part-time: (un lavoratore da trenta ore medie settimanali a venti ore medie settimanali - otto lavoratori da ventiquattro ore medie settimanali a sedici ore medie settimanali, un lavoratore da venti ore medie settimanali a dodici ore medie settimanali), su un organico complessivo di sessanta unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tekne, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A01319

DECRETO 16 novembre 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Siracusa - Imprese impegnate nei lavori riguardanti la costruzione dell'impianto di cogenerazione Isab - Energy. (Decreto n. 29135).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta di sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1° settembre 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Siracusa - Imprese impegnate nei lavori riguardanti la costruzione dell'impianto di cogenerazione Isab - Energy.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0320

DECRETO 16 novembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, unità di L'Aquila. (Decreto n. 29136)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 settembre 2000 al 6 settembre 2001, dalla ditta S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 settembre 2000 al 6 settembre 2001, della ditta S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, con sede in L'Aquila, e unità in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0321

DECRETO 16 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Hydro Agri Italia, unità di Barletta, Ferrara, Milano e Ravenna. (Decreto n. 29137).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2001, dalla ditta S.p.a. Hydro Agri Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Hydro Agri Italia, con sede in Milano, e unità di Barletta, Ferrara, Milano e Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0322

DECRETO 16 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Hydro Italia Service, unità di Ferrara, Terni, Ravenna e Barletta. (Decreto n. 29138).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2001, dalla ditta S.r.l. Hydro Italia Service;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, della ditta S.r.l. Hydro Italia Service, con sede in Milano, e unità di Ferrara, Terni, Ravenna e Barletta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0323

DECRETO 16 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Terni Industrie Chimiche, unità di Terni. (Decreto n. 29139).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2001, dalla ditta S.p.a. Nuova Terni Industrie Chimiche;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Nuova Terni Industrie Chimiche, sede in Milano, e unità di Terni (Nera Montoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0324

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 dicembre 2000.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza, in data 28 aprile 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 15 novembre 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999, del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1º giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso il blocco operatorio dello stabilimento ospedaliero dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Favretti dott. Franco, dirigente medico di secondo livello del reparto di chirurgia generale 2 dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Tasca prof. Andrea, dirigente medico di secondo livello responsabile dell'U.O. di urologia presso il presidio ospedaliero I di Vicenza;

Zucarotto dott. Domenico, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2ª dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Vidali dott.ssa Marina, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2ª dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Scalco dott. Giuliano, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2ª dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Fusato dott. Gianluigi, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2ª dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Salano dott. Francesco, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2ª dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Ruaro dott. Agostino, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2ª dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Cola dott. Roberto, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2ª dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Miola dott. Flavio, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2ª dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Lorenzin dott. Leonardo, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2ª dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Vespa dott. Domenico, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2ª dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Segato dott. Gianni, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2ª dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Ferrarese dott. Paolo, dirigente medico di primo livello presso l'U.O di urologia del presidio ospedaliero I dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

Meneghini dott. Agostino, dirigente medico di primo livello presso l'U.O di urologia del presidio ospedaliero I dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale, dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore: BALLACCI

01A0350

DECRETO 29 dicembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto combinato di rene-pancreas e fegato-rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1999, con il quale l'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino è stata autorizzata ad espletare le attività di trapianto combinato di rene-pancreas e fegato-rene-pancreas, da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino in data 12 dicembre 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999, del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1º giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile ad espletare le attività di trapianto combinato di rene-pancreas e fegato-rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1999, il seguente sanitario:

Mussa dott. Baudolino, dirigente medico primo livello presso l'U.O.A.D.U. chirurgia oncologica dell'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore: BALLACCI

01A0351

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2000.

Iscrizione della denominazione «Chianti Classico» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI NAZIONALI

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, la denominazione «Chianti Classico», riferita all'olio extravergine di oliva, è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Denominazione di Origine Protetta «Chianti Classico», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga-omnes sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di Origine Protetta «Chianti Classico», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Chianti Classico» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATI

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DEL «CHIANTI CLASSICO»

Denominazione di Origine Protetta (DOP)

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) dell'olio extravergine d'oliva del «Chianti Classico», di seguito sempre definito come olio del «Chianti Classico», è riservata all'olio ottenuto con le olive prodotte nell'area delimitata dall'art. 3 del presente disciplinare di produzione ed in possesso delle caratteristiche e dei requisiti fissati nello stesso.

Art. 2.

L'olio del «Chianti Classico» deve essere prodotto esclusivamente con le olive di oliveti, iscritti all'albo costituiti per almeno l'80% da piante delle varietà «Frantoio», «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino», da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da piante di altre varietà di seguito elencate: Allora, Americano, Arancino, Ciliegino, Colombino, Correggiolo di Pallesse, Cuoricino, Da Cuccare, Filare, Frantoiano di Montemurlo, Ginestrino, Giogolino, Grappolo, Gremigna Tonda, Gremigno di Fauglia, Gremigno di Montecatini, Gremignolo, Gremignolo di Bolgheri, Grossaio, Grossolana, Larcianese, Lastrino, Lazzero, Lazzero della Guadalupe, Lazzero di Prata, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Madremignola, Mansino, Maremmano, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Mignolo Cerretano, Morcaio, Morchiaio, Morcone, Morello a Punta, Martellino, Olivastra di Populonia, Olivastra di Suvereto, Olivastra Seggianese, Olivo Bufalo, Olivo del Mulino, Olivo del Palone, Olivo di Casavecchia, Olivo di San Lorenzo, Ornellaia, Pendagliolo, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Pignolo, Piturzello, Punteruolo, Quercetano, Rama Pendula, Razzaio, Razzo, Rosino, Rossellino, Rossellino Cerretano, Rossello, Salcino, S. Francesco, S. Lazzero, Santa Caterina, Scarlinese, Selvatica Tardiva, Tondello, Trillo.

Art. 3.

La zona di produzione dell'olio del «Chianti Classico» comprende, nelle provincie di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti per tutto il loro territorio, ed, in parte Barberino Val d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.

Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del vino «Chianti Classico», già descritta nel decreto interministeriale del 31 luglio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1932, così delimitata in cartografia: «Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga. Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui seguendo una mulattiera, ranggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un pò a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavarnelle che segue fino a Morrocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve. Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4.

La coltivazione dell'olivo in questa zona è compresa tra le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5C° e 15°, in oliveti con altitudine superiore ai 200 m s.l.m., su suoli collinari a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell'olio del «Chianti Classico», gli oliveti non conformi o locati in fasce del territorio ove non è possibile garantirne la corretta conduzione od ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto del territorio. Gli oliveti di nuovo impianto potranno essere utilizzati, per la produzione dell'olio del «Chianti Classico», solo a partire dal terzo anno dalla piantagione.

Art. 5.

La produzione di olio non può superare 650 chilogrammi per ettaro per oliveti con densità di almeno 200 piante. Per gli impianti con densità inferiore, la produzione non può superare 3,25 chilogrammi a pianta.

Art. 6.

L'olio del «Chianti Classico» deve essere prodotto esclusivamente con olive sane, ottenute secondo le più adeguate norme agronomiche, staccate direttamente dalla pianta prima del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7.

Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm. L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio può avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. È vietato l'uso di sacchi o balle.

La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire le caratteristiche di pregio del prodotto conferito.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell'ambito del territorio indicato nell'art. 3 del presente disciplinare, ed idonei in base ai requisiti richiesti nel successivo art. 8.

Art. 8.

L'estrazione dell'olio del «Chianti Classico» deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, che prevedano una temperatura della pasta delle olive in lavorazione non superiore a 28 gradi, metodi in ogni modo accertati come idonei a non modificare le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche tipiche e tradizionali.

Art. 9.

Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, è ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive per la stessa unità aziendale. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare stesso. In nessun caso la denominazione «Chianti

Classico» può essere attribuita ad oli che risultino mescolati con altri oli, anche extravergini, prodotti fuori dell'area indicata nell'art. 3 o anche ottenuti nella stessa zona ma in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la data di raccolta prevista nell'art. 6.

Art. 10.

L'olio, per avere il riconoscimento del «Chianti Classico» deve essere idoneo alle analisi fisico-chimiche ed organolettiche previste dal regolamento CEE n. 2568/1991 e munito dei caratteri di seguito riportati, caratteri derivanti da fattori naturali (art. 4), varietali (art. 2) e dall'opera dell'uomo (art. 5, 6, 7 e 8) del presente disciplinare:

VALUTAZIONE CHIMICA:

a) acidità (espressa in acido oleico) max. 0,5 %;

b) numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno);

c) estinzione all'ultravioletto K232 max 2,1 e K270 max. 0,2;

d) alto tenore di acido oleico, del 74%;

e) CMP totali (antiossidanti fenolici, metodo della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi) maggiori di 150 ppm;

f) tocoferoli totali maggiori di 150 ppm.

VALUTAZIONE ORGANOLETTICA (RIF. METODO COI).

L'olio deve essere:

di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate;

con aroma netto di olio di oliva e di fruttato.

In particolare la scheda di assaggio con Panel-test deve risultare:

a) fruttato di oliva 2-4;

b) erba e/o foglia 0-3;

c) amaro 1-4;

d) piccante 1-3.

Non è ammesso alcun tipo e livello di difetto organolettico (voto Panel per l'ammissione alla Denominazione di Origine Protetta uguale o maggiore di 7).

Art. 11.

I requisiti dell'olio del «Chianti Classico» previsti dall'art. 10 saranno accertati all'imbottigliamento.

I locali ed i recipienti di stoccaggio dell'olio devono essere tali da garantire la conservazione ottimale del prodotto.

Art. 12.

È consentito l'imbottigliamento dell'olio del «Chianti Classico» sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione e la immissione al consumo nel mese di febbraio dell'anno seguente. L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell'olio del «Chianti Classico».

Art. 13.

Ai fini del rilascio dell'idoneità, ogni partita di olio potrà essere sottoposta, su richiesta del produttore, a due sole successive analisi e valutazioni; al secondo parere negativo la partita e scartata.

Art. 14.

L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere imbottigliato entro tre mesi dalla avvenuta notifica di idoneità. Trascorso tale periodo, l'olio per essere imbottigliato, dovrà essere sottoposto nuovamente alla prassi della campionatura.

Art. 15.

L'olio del «Chianti Classico» dovrà essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro, nei volumi definiti e con quantità nominali fino a 5 (cinque) litri; per confezioni da tre a cinque litri possono essere utilizzati anche contenitori metallici. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l'apertura rompa il sigillo di garanzia.

Art. 16.

Sulle etichette dei contenitori di cui al precedente articolo, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione «Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico», seguita immediatamente dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta», riportando evidente e con caratteri indelebili l'annata di produzione, come indicato nell'art. 6 del presente disciplinare. Alla denominazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare. È tuttavia consentito l'uso di marchi di consorzi nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50% della dicitura di denominazione prevista.

REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP (x) IGP ()

N. nazionale del fascicolo: 8~99

1. AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 1-00187 Roma;

telefono: 06-4819968;

fax: 06-42013126.

2. ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE.

2.1. Nome: Consorzio Olio Extravergine di Oliva «Terre del Chianti Classico».

2.2. Indirizzo: via Scopeti n. 155, S. Andrea in Percussina n. 1 - 50026 S. Casciano Val di Pesa (Firenze) 055/8228245.

Telefono: 055/198228245.

Fax: 055/198228173.

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. TIPO DI PRODOTTO: OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA - CLASSE 1.5.

4. DESCRIZIONE DEL DISCIPLINARE:

(riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2).

4.1. Nome: «Chianti Classico».

4.2. Descrizione: l'olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» è prodotto con olive di oliveti iscritti all'Albo, costituiti per almeno l'80% da piante delle varietà Frantoio, Correggiolo, Moraiolo, Leccino, da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da piante di altre varietà della zona.

Le caratteristiche che il prodotto deve possedere all'atto dell'immissione al consumo sono le seguenti:

acidità (espressa in acido oleico) max 0,5%;

numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno);

estinzione all'ultravioletto K232 max 2,1 e K270 max 0,2;

tenore di acido oleico del 74%;

CMP totali (antiossidanti fenolici, metodo della Stazione sperimentale per le industrie deli oli e dei grassi) maggiori di 150 ppm;

tocoferoli totali maggiori di 150 ppm.

L'olio inoltre deve essere:

di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate;

con aroma netto di olio di oliva e di fruttato.

In particolare la scheda di assaggio con Panel-test (metodo COI) deve risultare:

a) fruttato di oliva: 2-4;

b) erba e/o foglia: 04;

c) amaro: 1-4;

d) piccante: 1-3.

Non è ammesso alcun tipo e livello di difetto organolettico (voto Panel per l'ammissione alla Denominazione di Origine Protetta uguale o maggiore di 7).

I requisiti dell'olio del «Chianti Classico» sopra previsti saranno determinati all'imbottigliamento.

4.3. Zona geografica: la zona di produzione dell'olio del «Chianti Classico» comprende, nelle province di Siena e Firenze, i territori amministrativi dei comuni di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti e Greve in Chianti per l'intera superficie, Castelnuovo Berardenga, limitatamente ai territori di S. Gusmè e Vagliagli, nonché determinate parti dei comuni di Barberino Val d'Elsa, Poggibonsi, S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.

Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio di produzione del vino «Chianti Classico» gia descritta nel decreto interministeriale del 31 luglio 1932 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato italiano n. 209 del 9 settembre 1932.

4.4. Prova dell'origine: il territorio ha specifiche peculiarità climatiche ed idrologiche ed è geograficamente ben definito fin dal 1300.

L'olio del «Chianti Classico» ha una tradizione secolare tramandata di generazione in generazione; incrementi demografici, motivi religiosi legati a riti e cerimonie che imponevano l'uso dell'olio, e non ultimo motivi nutrizionali legati al regime alimentare delle popolazioni che vivevano tra Siena e Firenze determinarono con il passare degli anni un forte impulso alla produzione di olio di oliva, trasformando ampie zone boschive in oliveti e vigneti contribuendo alla esaltazione dello straordinario fascino del paesaggio toscano racchiuso tra le città di Firenze e Siena.

Un riconoscimento ancora più specifico alla zona di produzione fu la promulgazione di un editto del 1716 con il quale il Duca Cosimo III tracciava gli attuali confini del territorio per riconoscere il pregio e la peculiarità delle produzioni viticole ed olivicole della zona; una sorta di DOP «ante litteram». Nel 1819, il «trattato teorico-pratico completo sull'ulivo» di G. Tavanti elencava già le principali varietà esistenti nella zona del Chianti Classico.

Le pratiche colturali, le particolari condizioni pedoclimatiche della zona e le specifiche conoscenze e ricerche legate alla coltura di queste piante contribuiscono all'ottenimento di olio extravergine di ottima qualità e dalle particolari caratteristiche.

4.5. Metodo di ottenimento: la coltivazione dell'olio in questa zona è compresa tra le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5ºC e 15ºC in oliveti con altitudine superiore ai 200 m s.l.m., su suoli collinari a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell'olio del «Chianti Classico» gli oliveti non conformi o locati in fasce del territorio ove non è possibile garantirne la corretta conduzione od ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto del territorio.

Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm. L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio può avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. È vietato l'uso di sacchi o balle.

La conservazione nei frantoi prima della molitura deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire la conservazione delle caratteristiche di pregio del prodotto conferito.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell'ambito della zona di produzione.

L'estrazione dell'olio del «Chianti Classico» deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, che prevedano una temperatura della pasta delle olive in lavorazione non superiore a 28 gradi, metodi in ogni modo accertati come idonei a non modificare le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche tipiche e tradizionali.

Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, è ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive per la stessa unità aziendale. Nell'ambito del territorio di cui al punto 4.3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di produzione. In nessun caso l'olio del «Chianti Classico» può essere mescolato ad altri oli, anche extravergini, in ogni modo prodotti fuori dell'area di cui al punto 4.3, o anche ottenuti nella stessa zona ma in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la data di raccolta prevista al 31 dicembre di ogni anno.

La produzione di olio non può superare 650 chilogrammi per ettaro oliveti con densità di almeno 200 piante.

Per gli impianti con densità inferiore, la produzione non può superare 3,25 chilogrammi a pianta.

L'olio del «Chianti Classico» deve essere prodotto esclusivamente con olive sane, ottenute secondo le più adeguate norme agronomiche.

I locali ed i recipienti di stoccaggio dell'olio devono essere tali da garantire la conservazione ottimale del prodotto.

L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere imbottigliato entro tre mesi dall'avvenuta notifica di idoneità. Trascorso tale periodo, l'olio per essere imbottigliato dovrà essere sottoposto nuovamente alla pratica della campionatura.

È consentito l'imbottigliamento dell'olio del «Chianti Classico» sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione e la immissione al consumo al successivo mese di febbraio.

L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell'olio del «Chianti Classico».

L'olio del «Chianti Classico» dovrà essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro, nei volumi definiti e con quantità nominali fino a 5 (cinque) litri; per confezioni da tre a cinque litri possono essere utilizzati anche contenitori metallici. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l'apertura rompa il sigillo di garanzia.

4.6. Legame: il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche della regione. La zona è una placca abbastanza omogenea per terreno e clima, caratterizzata da autunni tiepidi ed asciutti (prima di dicembre, poche piogge anche se ad alta intensità), notoriamente idonei a fornire carattere e gusto all'olio; inoltre, la raccolta precoce tradizionalmente necessaria per sfuggire alle prime gelate autunnali che possono danneggiare i frutti, anche se penalizza la quantità, contribuisce a dare quel «vigore» organolettico per cui l'olio è caratteristico.

L'ambiente, nel suo insieme, è al limite di coltivazione (isoterme 13 e 14,5), e questo influenza anche il ciclo di fruttificazione, con raccolta di frutti all'inizio della maturazione e, tradizionalmente, staccati direttamente dalla pianta; le esigenze termiche determinano anche la forma della pianta (in genere vaso aperto) e quindi anche la distribuzione del calore e della luce nella chioma.

4.7. Struttura di controllo:

nome: Agroqualità .S.r.I.;

indirizzo: piazza Sallustio n. 1, 1-00187 Roma;

telefono: 06-47822463.

4.8. Etichettatura: sulle etichette dei contenitori, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione «Olio Extravergine di Oliva "Chiami Classico"», seguita immediatamente dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta», riportando evidente e con caratteri indelebili l'annata di produzione.

Alla denominazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione. È tuttavia consentito l'uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.

Il nome della denominazione, deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50% della dicitura di denominazione previsia.

4.9. Disposizioni nazionali:

N. CE: IT/00108/99.10.01.

Data di ricevimento del fascicolo completo alla CE: 29 febbraio 2000.

01A0352

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto ministeriale del 5 maggio 1997 relativo alle modificazioni all'ordinamento universitario didattico (tab. XLV/2) delle scuole di specializzazioni del settore medico;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Vista la nota del MURST del 18 settembre 2000;

Visto il parere del CUN adunanza del 9 novembre 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'attuale art. 786 dell'ordinamento degli studi, concernente la scuola di specializzazione in reumatologia, è aggiunto il seguente nuovo art. 787:

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE

Art. 787. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuola di specializzazione dell'area medica.

Art. 788. — La scuola ha lo scopo di fornire medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

Art. 789. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 790. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 791. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, il dipartimento di scienze chirurgiche e anestesiologiche quale sede amministrativa, e quelle dei S.N.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.N.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 792. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 791, è di 5 anni per un totale di 25 nei 5 anni.

TABELLA *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifici.

A. Area propedeutica:

obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomofisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici;

settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, (E06A fisiologia umana), F01X statistica medica, F06A anatomia patologica, F07G malattie del sangue, K05B informatica, K06X bioingegneria, L18C linguistica inglese.

B. Area di semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva:

obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti;

settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

C. Area di specialità chirurgiche correlate:

obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle più frequenti malattie chirurgiche;

settori: F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F09X chirurgia cardiaca, F10X chirurgia urologica, F16A malattie dell'apparato locomotore.

D. Area di chirurgia vascolare:

obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici;

settori: F06A anatomia patologica, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F09X cardiochirurgia.

E. Area di chirurgia endovascolare:

obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non;

settori: F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini.

F. Area diagnostica:

obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico;

settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare.

G. Area anestesiologia e valutazione critica:

obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche;

settori: F08A chirurgia generale, F08E chirurgia vascolare, F21X anestesiologia, F22B medicina legale.

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di malattie vascolari:

a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione;

interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;

interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;

interventi di chirurgia endovascolare:100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona;

interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 20 dicembre 2000

p. *Il rettore:* FERLAZZO

01A0367

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la parte riguardante le scuole di specializzazione dell'area medica;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito, nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1997) concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica;

Visto il decreto rettorale n. 970/AG del 29 ottobre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 1999) concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica presso l'Università degli studi di Trieste;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 ottobre 2000;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica.

A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:

indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;

indirizzo tecnico - lauree di ammissione: biotecnologie, medicina e chirurgia, scienze biologiche».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 21 dicembre 2000

Il pro-rettore: COSSAR

01A0368

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 gennaio 2001

Dollaro USA	0,9412
Yen giapponese	111,27
Corona danese	7,4665
Lira Sterlina	0,64070
Corona svedese	8,9295
Franco svizzero	1,5385
Corona islandese	80,02
Corona norvegese	8,2080
Lev bulgaro	1,9552
Lira cipriota	0,58371
Corona ceca	35,427
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,97
Litas lituano	3,7659
Lat lettone	0,5805
Lira maltese	0,4110
Zloty polacco	3,8546
Leu romeno	24684
Tallero sloveno	214,6781
Corona slovacca	43,581
Lira turca	631283
Dollaro australiano	1,6928
Dollaro canadese	1,4141
Dollaro di Hong Kong	7,3411
Dollaro neozelandese	2,1108
Dollaro di Singapore	1,6328
Won sudcoreano	1207,37
Rand sudafricano	7,3578

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0519

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Avviso relativo alla procedura per la selezione di esperti qualificati idonei allo svolgimento delle funzioni di componente della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale.

Si comunica che il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto in data 12 gennaio 2001, ha disposto l'avvio di una procedura di accertamento per la selezione di esperti qualificati idonei allo svolgimento delle funzioni di componente della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, preposta all'espletamento delle istruttorie tecniche e alla formulazione del relativo parere in ordine alle richieste di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Le domande di partecipazione alla suddeta procedura di accertamento, redatte in carta semplice e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere inviate in busta chiusa e pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale - Via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00144 Roma, entro e non oltre le ore 15 del 6 febbraio 2001.

L'informazione relativa ai profili tecnico-scientifici richiesti e alle modalità di presentazione del *curriculum* e della documentazione necessaria all'accertamento sono disponibili:

a) per via telematica (http://www.minambiente.it);

b) presso il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale - Segreteria div. I, telefono 06/57225903, fax 06/57225994, via Cristoforo Colombo n. 44, Roma.

01A0434

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Rismavac».

Estratto decreto n. 301 del 1º dicembre 2000

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS RISMAVAC vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek.

Titolare A.I.C.: Intervet Internationai B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 100034014;

fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 100034026.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: il vaccino è indicato per l'uso in polli sani di un giorno di vita, ed è anche indicato dove risultano prevalere ceppi molto virulenti di virus della malattia di Marek (vvMDV).

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: sessanta mesi in azoto liquido.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A0255

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rispoval IBR»

Estratto decreto n. 302 del 1º dicembre 2000

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica RISPOVAL IBR vaccino vivo attenuato TS per la profilassi delle malattie indotte dal virus della rinotracheite infettiva bovina;

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana spa - Borgo San Michele (Latina) - codice fiscale 00192900595;

Produttore: Pfizer Animal Health S..A. - Louvain-la-Neuve (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 flacone da 5 dosi di vaccino liofilizzato più 1 flacone di solvente da 10 ml - A.I.C. n. 101447011;

scatola con 1 flacone da 25 dosi di vaccino liofilizzato più 1 flacone di solvente da 50 ml - A.I.C. n. 101447023.

Composizione:

una dose di vaccino ricostituito (2 ml) contiene: virus vivo attenuato della rinotracheite infettiva bovina, ceppo TS RLB 106: minimo $10^{5.5}$ $CCID_{50}$;

solvente: 1 ml contiene: cloruro di sodio 9 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: vaccino vivo attenuato per la profilassi nel bovino di ogni età delle malattie indotte dal virus della rinotracheite infettiva bovina.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile. I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A0254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis APP».

Estratto decreto n. 303 del 1º dicembre 2000

Prodotto medicinale per uso veterinario PORSILIS APP, vaccino inattivato contro la pleuropolmonite dei suini, nelle confezioni: flacone da 10 dosi (20 ml), 25 dosi (50 ml), 50 dosi (100 ml), 125 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 102261.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. - Milano - via Brembo n. 27.

Modifiche apportate: confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione:

flacone da 100 dosi (200 ml) - A.I.C. n. 102261056.

Validità: è autorizzata l'estensione del periodo di validità, anche per le confezioni in vetro, da dodici a ventiquattro mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0256

Revoca delle sospensioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Tantum iniettabile».

Estratto decreto n. 306 del 12 dicembre 2000

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario TANTUM INIETTABILE flacone da 100 ml al 3% destinato ora al solo cavallo sportivo.

Titolare A.I.C.: aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia 70 - codice fiscale 0390701585.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. presso la propria officina farmaceutica sita in Ancona.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.;

flacone multidose da 100 ml a tappo perforabile - A.I.C. numero 101004051.

Composizione:

principio attivo: benzidamina cloridrato 3 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche: sindromi infiammatorie a carico degli apparati respiratorio, digerente, uro-genitale (riniti, tracheiti, bronchiti, broncopolmoniti, stomatiti, esofagiti, cistiti): affezioni chirurgiche: flogosi a carico dell'apparato locomotore di origine traumatica (contusioni, compressioni, ferite, fratture, distorsioni, stiramenti, strappi muscolari e tendinei, teno e artrosinoviti, desmartriti ed osteoartriti, miositi), complicanze flogistiche di origine diversa (dermatiti, flemmoni, celluliti, artropatie tossico-infettive).

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: quattro anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 307 del 12 dicembre 2000

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario TANTUM INIETTABILE flacone da 60 ml all'l% destinato ora al solo cavallo sportivo.

Titolare A.I.C.: aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia, 70 - codice fiscale 0390701585.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. presso la propria officina farmaceutica sita in Ancona.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.;

flacone multidose da 60 ml a tappo perforabile - A.I.C. n. 101004048.

Composizione:

principio attivo: benzidamina cloridrato 1 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche: sindromi infiammatorie a carico degli apparati respiratorio, digerente, uro-genitale (riniti, tracheiti, bronchiti, broncopolmoniti, stomatiti, esofagiti, cistiti): Affezioni chirurgiche: flogosi a carico dell'apparato locomotore di origine traumatica (contusioni, compressioni, ferite, fratture, distorsioni, stiramenti, strappi muscolari e tendinei, teno e artrosinoviti, desmartriti ed osteoartriti, miositi), complicanze flogistiche di origine diversa (dermatiti, flemmoni, celluliti, artropatie tossico infettive).

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: quattro anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0257 - 01A0258

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prequillan».

Estratto decreto n. 308 del 12 dicembre 2000

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario PREQUILLAN flacone da 50 ml destinato ora al solo cavallo sportivo.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. presso la propria officina farmaceutica sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101743033.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: acepromazina maleato pari a acepromazina 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche: sedazione degli animali insofferenti a manipolazioni cliniche e ad operazioni di chirurgia minore (asportazione di corpi estranei dal dotto uditivo esterno RX, medicazioni ambulatoriali, riduzione delle lussazioni), per la sedazione di base durante gli interventi chirurgici in anestesia locale.

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: tre anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0259

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Micoiodina».

Estratto decreto n. 309 del 12 dicembre 2000

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario MICOIODINA flacone da 100 ml destinato ora al solo cavallo sportivo.

Titolare A.I.C.: Vetem spa con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello 8 - codice fiscale 01988770150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. presso la propria officina farmaceutica sita in Porto Empedocle (Agrigento).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101525020.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: alfa-alfa-diidotrimetilammino-beta-idrossipropano (prolonium ioduro) 0,2 g; eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei granulomi infettivi: nelle varie forme di actinomicosi e actinobacillosi della lingua, della laringe, della faringe, della cute e del connettivo sottocutaneo.

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi cenottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: sessanta mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0260

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fluvet».

Estratto decreto n. 310 del 12 dicembre 2000

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario FLUVET soluzione iniettabile flacone da 10 ml, flacone da 50 ml e scatola contenente 10 flaconi da 10 ml cadauno.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. presso la propria officina consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml per soli cani e gatti - A.I.C. n. 102067055;

flacone da 50 ml per soli cavalli sportivi - A.I.C. n. 102067067;

scatola 10 flaconi da 10 ml cadauno per soli cavalli sportivi - A.I.C. n. 102067079.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: flumetasone 0,025 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti: il flacone da 10 ml; cavallo sportivo: i flaconi da 50 ml e la scatola da 10 flaconi da 10 ml cadauno.

Indicazioni terapeutiche: cani, gatti e cavallo sportivo: terapia sintomatica degli stati flogistici (in particolare a carico degli apparati cutaneo e locomotore) e delle patologie a sfondo allergico: disturbi metabolici, stati paretici della madre nel corso della gravidanza e della lattazione: stati di shock, debilitazione organica, convalescenza, intossicazioni, affaticamento muscolare. Trattamento coadiuvante della terapia antibiotica o chemioterapia nelle malattie infettive.

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: sessanta mesi.

01A0261

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651013/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.